**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** “Ordinanza del Tar Lecce 38/2021. Atto di indirizzo concernente l’installazione di impianti per telecomunicazioni. Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 18 marzo 2008”.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

-che la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato due istanze di autorizzazione per l’installazione di impianti per telecomunicazioni con potenza in singola antenna maggiore di 20W;

-che tali impianti riguardavano due distinti siti urbani ed esattamente:- un lastrico solare di proprietà privata sito in via Morgagni 22;

- un terreno di proprietà privata sito in via Mogadiscio snc;

-che con nota di protocollo n. 17257 del 27/11/2020 la responsabile del II Settore Attività Produttive comunicava alla Iliad Italia S.p.A. la chiusura negativa del procedimento relativo all’impianto di via Mogadiscio in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

-che con nota prot. n.15987 del 06/11/2020 la medesima responsabile del II Settore, in relazione all’impianto di via Morgagni comunicava alla Iliad Italia S.p.A. la presa d’atto della maturazione del silenzio assenso per decorrenza termini, comprensiva delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Responsabile del IV Settore Urbanistica;

-che in data 16/12/2020, quattro cittadini, facenti parte del comitato “No a nuove antenne telecomunicazioni nell’abitato di Oria”, inoltravano ricorso al TAR di Lecce per l’annullamento della presa d’Atto del silenzio assenso sopra citata che ha di fatto consentito la realizzazione dell’impianto di Via Morgagni;

-che la Giunta Comunale con proprio atto n. 239 del 24/12/2020, ha ritenuto doverosa la difesa giudiziale dell’Ente, deliberando di costituirsi dinnanzi al TAR di Lecce, contro il suddetto ricorso promosso dai quattro cittadini, demandando al Responsabile del Servizio Contenzioso l’adozione degli atti consequenziali per l’affidamento dell’incarico legale;

-che con Determina Dirigenziale n. 1545 del 29/12/2020 del Responsabile Affari Generali, veniva nominato l’Avv. Giovanni Pesce del foro di Roma quale rappresentante giudiziale dell’Ente.

**Considerato**:

-che il TAR di Lecce – Sezione Prima, con ordinanza n. 38/2021 pubblicata in data 15 gennaio 2021, accoglieva l’istanza cautelare annessa al suddetto ricorso presentato dai quattro cittadini e sospendeva l’efficacia dell’impugnata nota provvedimentale a firma della responsabile del II Settore, rimandando per la trattazione di merito all’udienza pubblica del 9 giugno 2021;

-che a seguito di sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, i giudici amministrativi, in via preliminare, hanno acclarato:

**1)** la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, così motivando:

[…atteso che, <*per consolidato orientamento giurisprudenziale, i proprietari di immobili posti in zona limitrofe sono sempre legittimati ad impugnare gli atti, che incidendo sulle condizioni dell’area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l’assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico ed ambientale della zona, né è necessari ala prova di un danno specifico in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione ( cfr. per tutte, T.A.R. Liguria, sez. I, 24 luglio 2014, n. 1198). L’interesse al ricorso, inoltre, sussiste proprio in quanto i ricorrenti intendono contestare la legittimità dell’intervento, al fine di ottenere un vantaggio concreto ed attuale dall’eventuale accoglimento del medesimo. È stato affermato in proposito che, per ragioni di effettività della tutela, non può essere negato “l’accesso alla giustizia per il soggetto che adduca di subire una compromissione di essenziali valori, tra i quali sono da annoverare sicuramente la salute e l’ambiente (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. I, 5 febbraio 2008 n. 358 e Sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758***]***;*

2**)** che l’impugnato provvedimento appare viziato:

*-da un lato, dalla censurata violazione dell’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi (in considerazione della omessa previa verifica, da parte del Comune di Oria, della disponibilità di aree pubbliche comunali, non sembrando a tal fine sufficiente la generica affermazione in proposito di Iliad), norma regolamentare, peraltro, non comportante divieto generalizzato di installazione degli impianti in questione;*

*-dall’altro, in ragione della dedotta omessa compiuta valutazione in ordine sia alla necessità del previo accertamento di compatibilità paesaggistica (necessità che, peraltro, osta alla decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso); sia alla compatibilità edilizio-urbanistica della prescrizione imposta relativa al finto camino;*

**Accertato** quindi che il TAR ha evidenziato il mancato rispetto delle previsioni del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18 marzo 2008;

**Richiamata** la circostanza che i consiglieri Carbone, D’Ippolito, Ferretti e Marinò avevano già presentato nell’agosto 2020 una proposta di deliberazione che conteneva, tra l’altro, l’indirizzo di tener conto di quanto previsto nel citato regolamento ed in particolare si chiedeva di deliberare di:

* *dare urgente e completa attuazione alle previsioni del “Regolamento comunale per l’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi”;*
* *provvedere, in particolare, alla tempestiva individuazione di idonee aree pubbliche comunali, possibilmente fuori dal territorio urbanizzato, dove installare gli impianti in questione, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica e della assoluta regolarità, completezza e legittimità delle istanze;*
* *predisporre ed approvare idoneo schema di convenzione ed avviare il confronto con gli uffici e gli operatori interessati anche al fine di concordare una possibile sospensione dei termini e giungere, per quanto riguarda le installazioni Iliad citate in premessa, ad una soluzione condivisa che tenga conto di tutte le esigenze rappresentate anche dalla cittadinanza e che coinvolga anche gli abitanti del quartiere interessato;*
* *predisporre un idoneo Piano di Localizzazione Comunale, nel rispetto anche di quanto previsto dal recente articolo 38 del decreto legge 76/2020, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;*

**Verificato** che la proposta dei suddetti consiglieri è tuttora attuale e consentirebbe di soddisfare le esigenze della comunità, pur tenendo in considerazione l’istanza dell’operatore privato, e soprattutto eviterebbe un ulteriore dispendio di risorse pubbliche incautamente utilizzate dalla Giunta Comunale;

**Vista** e tenuta in considerazione la petizione popolare sottoscritta da oltre **settecento** cittadini, trasmessa al Sindaco ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 18/03/2008 con la quale è stato approvato il “Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi”;

**Preso atto** della necessità di addivenire ad una soluzione condivisa anche nell’interesse della comunità amministrata;

**Dato atto** che la presente deliberazione è coerente con l’obiettivo contenuto nelle Linee Programmatiche di mandato 2018-2023 dell’attuale Sindaco di “*regolamentare le emissioni elettromagnetiche*”;

**Visto** il d. lgs. 267/2000;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate,

**DELIBERA**

1. di esprimere indirizzo alla Giunta Comunale ed al Sindaco di:
* adottare ogni atto utile al ritiro della costituzione in giudizio contro il ricorso proposto da quattro cittadini avverso i provvedimenti adottati dagli uffici comunali anche alla luce dell’apprezzamento cautelare espresso dal TAR di Lecce con l’ordinanza 38/2021;
* non impegnare ulteriori risorse finanziarie dell’Ente per la costituzione in giudizio nel procedimento in questione atteso che il loro utilizzo non pare finalizzato al raggiungimento di un obiettivo di pubblico interesse;
* provvedere, senza ulteriore indugio, alla individuazione di idonee aree pubbliche comunali, possibilmente fuori dal territorio urbanizzato, dove installare gli impianti in questione, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica e della assoluta regolarità, completezza e legittimità delle istanze;
* predisporre ed approvare idoneo schema di convenzione (come previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento in vigore) ed avviare un confronto istituzionale con gli uffici e gli operatori interessati al fine di giungere ad una soluzione condivisa che tenga conto dell’Ordinanza del TAR e di tutte le esigenze rappresentate dalla cittadinanza e dal Comitato costituitosi e far cessare la materia del contendere con conseguente risparmio di risorse finanziarie anzi, al contrario, ricavando un ristoro dall’utilizzo di beni comunali a tal fine;
* verificare la possibilità di revocare e/o annullare tutti gli atti in contrasto con il deliberato del presente provvedimento;
* dare urgente e completa attuazione alla delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/08/2020 avente per oggetto: “Atto di indirizzo concernente le installazioni di impianti per telecomunicazioni. Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 18 marzo 2008”, predisponendo un idoneo Piano di Localizzazione Comunale, nel rispetto anche di quanto previsto dal recente articolo 38 del decreto legge 76/2020, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale;

**2)** di dare atto che per la presente deliberazione non occorre acquisire i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 213/2012, trattandosi di atto di mero indirizzo;

Infine, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.